

N. 166-I DI PROT.
del 01-8-18



Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Torre Annunziata



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, sita in Corso Umberto I, Torre Annunziata, rappresentata dal Procuratore della Repubblica f.f. dr. Pierpaolo Filippelli, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito denominato "Procura"

Il Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei, Via Plinio, 4 - Via C.F. 90083400634, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Massimo Osanna, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito denominato "Parco"

e di seguito, collettivamente denominate le Parti.

Premesso che

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIBACT dotato di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni

culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;

- la L. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- L'area archeologica di Pompei, per la sua assoluta unicità storica, archeologica ed ambientale, è stata inserita, già nel dicembre del 1997, nella lista dei siti del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il Parco archeologico di Pompei è tra i monumenti più visitati d'Italia, il primo nell'intero Mezzogiorno, e rappresenta una risorsa culturale ed economica di eccezionale valenza. La tutela del patrimonio di Pompei e del relativo circondario risulta, nell'ambito delle rispettive competenze, un obiettivo di rilevanza strategica sia del Parco Archeologico di Pompei, sia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
- nel progetto organizzativo della Procura di Torre Annunziata (paragrafo 6.12) la tutela dell'immenso patrimonio archeologico del territorio del circondario oplontino è stato infatti individuato come uno dei più importanti obiettivi di natura giurisdizionale assunti dall'Ufficio;
- l'eccezionalità del patrimonio archeologico del territorio di competenza della Procura di Torre Annunziata e del Parco archeologico di Pompei è tanto più evidente se si considera che esso ricomprende anche le antiche città di Stabiae, Oplontis, dell'odierna Boscoreale ed il parco archeologico di Longola, nel territorio di Poggiomarino;
- occorre, d'altro lato, prendere atto che nel corso degli anni l'area del parco archeologico di Pompei è stata interessata da diversi episodi di danneggiamento e di furto (in particolare affreschi e porzioni di affreschi) - e comunque da una reiterata attività di spoliazione - che hanno causato danni ingenti al patrimonio della città antica e suscitato ampia e negativa eco a livello internazionale;
- ancora più delicata è emersa la situazione di alcune ville suburbane e delle necropoli oggetto di una reiterata attività di vero e proprio saccheggio da parte di squadre di "tombaroli" collegate a ricettatori ed intermediari in grado di immettere le opere trafugate sul mercato clandestino nazionale ed internazionale;
- le più recenti indagini hanno consentito, grazie alla preziosa collaborazione tra i due uffici, di interrompere l'azione criminale di taluni di tali soggetti, impedendo il perdurare della spoliazione di siti archeologici, in parte comunque depredati, scongiurando dunque che l'ulteriore prosecuzione dell'azione criminale ed il perdurare dei relativi effetti;
- grazie ad attività di scavo condotte dal Parco archeologico di Pompei, su diretta indicazione e richiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono state infatti acquisite prove decisive

circa l'esistenza di reiterate e gravi illecite poste in essere da spregiudicati "tombaroli". Le caratteristiche delle attività criminali che dovevano essere accertate - vale a dire la realizzazione di una ramificata rete di tunnel e cunicoli ad oltre 5 metri di profondità, con saccheggio e distruzione parziale degli ambienti clandestinamente esplorati - richiedevano, infatti, una acquisizione probatoria che non poteva essere realizzata se non attraverso una attività di vero e proprio scavo archeologico, che ha condotto, d'altro canto, al rinvenimento di importanti reperti e alla raccolta di notizie ed informazioni di notevole interesse storico e scientifico;

- ciò posto, è interesse comune delle Parti coinvolte nel presente protocollo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di tutela del territorio le reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 Obiettivi

Con il presente protocollo la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco archeologico di Pompei intendono ratificare e formalizzare le buone prassi operative e di collaborazione istituzionale, già proficuamente avviate tra i due uffici e che recentemente hanno condotto a risultati estremamente importanti e di reciproco interesse e soddisfazione nel contrasto al fenomeno criminale del saccheggio di rilevanti siti archeologici nell'area suburbana dell'antica città di Pompei.

Scopo del protocollo è l'attivazione di un costante e rapido canale di scambio di informazioni e notizie e l'attivazione di procedure condivise che, nel rispetto delle reciproche attribuzioni e competenze, possano rappresentare un efficace e tempestivo strumento di contrasto al saccheggio e traffico di opere d'arte e di reperti depredati dalle aree di competenza del Parco archeologico di Pompei.

Art. 3 Impegni della Procura della Repubblica

La Procura della Repubblica, salvo che vi ostino diverse esigenze di carattere investigativo, si impegna a trasmettere tempestivamente e formalmente al Parco Archeologico di Pompei notizie in proprio possesso in ordine alla esistenza di attività di scavo clandestino su aree archeologiche di competenza del Parco.



Qualora vi sia la necessità investigativa di condurre delle attività di ispezione dei siti oggetto degli scavi clandestini o la necessità di condurre delle vere e proprie attività di scavo per acquisire la prova del reato ed elementi a carico dei relativi responsabili, la Procura della Repubblica chiederà formalmente al Parco, in un ampio spirito di collaborazione, di realizzare saggi archeologici o vere e proprie attività di scavo.

La direzione degli scavi, anche per assicurare l'imprescindibile rispetto di tutti i necessari requisiti e standard internazionali dello scavo archeologico scientifico e stratigrafico - tanto più in un'area di assoluto pregio storico ed archeologico - sarà a cura del Parco archeologico di Pompei, che se ne assumerà tutti i relativi oneri amministrativi, contabili ed economici.

Sul cantiere, al fine di acquisire e valutare le emergenze di interesse investigativo, sarà autorizzata la presenza di ufficiali di P.G. delegati alle indagini, così come di consulenti nominati dal P.M. Il suddetto personale, d'intesa con il Parco, sarà autorizzato: ad ispezionare tunnel e cunicoli e le aree interessate dalle attività illecite; a sequestrare tutti gli oggetti e strumenti evidentemente utilizzati alla commissione dei reati; a prendere visione dei reperti rinvenuti.

I reperti archeologici rinvenuti che presentino evidenti tracce dell'attività criminale dei "tombaroli" (ad esempio i frammenti di pareti affrescate staccati ed abbandonati in sito, così come altri beni in parte distrutti all'atto di essere trafugati o evidentemente abbandonati e/o danneggiati a seguito delle operazioni di saccheggio), saranno sequestrati e, salvo diverse valutazioni operate nel caso in concreto dall'A.G., affidati in custodia al Parco archeologico. Gli altri reperti archeologici rinvenuti saranno direttamente acquisiti dal Parco archeologico.

La Procura della Repubblica si impegna a sensibilizzare le forze dell'ordine ad una preliminare attività di vigilanza e sorveglianza del sito, una volta iniziate le attività di scavo.

Art. 4 Impegni del Parco Archeologico

Qualora dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata giunga, assieme alla formale comunicazione dell'esistenza di uno scavo clandestino, la contestuale richiesta di procedere ad attività di saggio o di scavo archeologico, il Parco attiverà procedure di somma urgenza per procedere ai relativi scavi nell'area di interesse investigativo. A tal fine, il Parco, imputerà a bilancio e in programmazione un importo, calcolato annualmente in relazione alla esigenze generali del Parco, da poter utilizzare nel caso vi sia necessità di procedere in tal senso.



Le attività di scavo, oltre a garantire il rispetto dei necessari standard di intervento scientifico, avranno cura di procedere alla attenta raccolta di tutti gli elementi di prova in relazione alle condotte illecite oggetto di indagine ed utili alla stessa identificazione dei soggetti responsabili.

Il Parco Archeologico di Pompei, al fine di consentire alla Procura della Repubblica un monitoraggio delle attività di scavo clandestino condotte nel territorio di propria competenza, si impegna a fornire alla Procura una carta archeologica aggiornata del territorio di pertinenza, con indicazione delle aree d'interesse non ancora esplorate e suddivise per tipologia di insediamento (aree urbane in senso stretto, necropoli, ville suburbane, aree di opifici, monumenti infrastrutturali, ecc.). Con riferimento alle emergenze archeologiche suburbane, la carta – e comunque la relativa documentazione allegata – dovrà contenere l'indicazione, quanto più esaustiva: di eventuali scavi legalmente condotti ed eventualmente sottoposti a nuovo interrimento; di eventuali scavi clandestini, anche risalenti nel tempo, di cui si abbia avuta comunque notizia. Il Parco si impegna ad aggiornare ed integrare periodicamente tale documentazione e la relativa trasmissione alla Procura.

Occorre considerare che l'area di competenza del Parco è stata, negli anni, interessata dal furto di beni ed opere d'arte, molte delle quali esportate con ogni probabilità all'estero.

Al fine di consentire alla Procura di avere una aggiornata e completa visione complessiva del fenomeno, anche al fine di meglio attivare ed orientare proprie azioni investigative, se necessario utilizzando i meccanismi internazionali di cooperazione investigativi e processuali, il Parco archeologico si impegna altresì a fornire un dettagliato elenco dei beni trafugati, a cominciare dai quelli che, attraverso varie fonti, risultino attualmente esportati in territorio estero.

Art. 5 Riunioni ed iniziative per promuovere sul territorio la cultura della legalità e la valorizzazione e tutela del patrimonio artistico

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed il Parco archeologico di Pompei si impegnano a periodiche riunioni per affrontare e risolvere eventuali problematiche e criticità nell'attuazione del protocollo. I due uffici si impegnano, altresì, nell'ambito delle rispettive competenze e con spirito di leale e fattiva collaborazione, a promuovere e sviluppare, anche con l'eventuale coinvolgimento di altri enti ed istituzioni, iniziative ed eventi formativi finalizzati a promuovere, attraverso la conoscenza dello straordinario patrimonio del Parco archeologico di Pompei, la cultura delle regole e della legalità ed il rispetto, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico locale.



Art.6 Durata

La validità del presente protocollo è di anni due a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Art.7 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del protocollo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 8

La stipula del presente atto consta di n° 6 fogli.

Il presente protocollo viene comunicato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ed al C.S.M. – Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle buone prassi.

Torre Annunziata, li 1/8/2019.

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Torre Annunziata

Dr. Pierpaolo Filippelli

Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei

Dr. Massimo Osanna